

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 76 del 16.03.2020

OGGETTO: Assenze per malattia del personale dipendente dell'ASP rilevate nel mese di Febbraio 2020, da trattenere sulle retribuzioni - art. 21, comma 7, CCNL 06/7/1995.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'Asp “Delia Repetto” n. 4 del 15/5/2019 avente ad oggetto: “Nomina dell'Amministratore unico dell'ASP.”;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico di questo Ente n. 27 del 01/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale con la quale vengono attribuite le funzioni di Direttore dell'Ente;

VISTA la deliberazione n. 2 del 08/04/2019 dell'Assemblea dei Soci di questa Asp avente ad oggetto “Piano Programmatico triennio 2019-2021, Bilancio Pluriennale di previsione e Bilancio economico preventivo 2019 dell'Asp “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (Mo)-(Proposta dell'Amministratore unico n. 9 del 22/03/2019). Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge

VISTO l'art. 71 del D.L. 112/2008: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.” convertito dalla L. 06/8/2008, n. 133, oggi in vigore, che così recita.

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

2. Abrogato.

3. *Abrogato.*

4. *La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.*

5. *Abrogato.*

5-bis. *Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.*

5-ter. *A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.*

6. *Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.*

VISTA la circolare esplicativa n. 7/2008 del Consiglio dei Ministri dalla quale si rileva che non si deve procedere ad alcuna trattenuta sulla retribuzione del dipendente in caso di ricovero ospedaliero o day hospital in presenza di certificazione della struttura sanitaria attestante il ricovero e la sua durata, e in caso di assunzione di terapia salva vita certificata da un medico dipendente o convenzionato con il servizio SSN;

RITENUTO che dalla lettura della norma sopra riportata il trattamento così come definito deve applicarsi nei primi dieci giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia, anche per un solo giorno, ad esclusione dei casi espressamente richiamati;

VISTO l'art. 21 del CCNL di comparto "Regioni-Autonomie Locali" del 6 Luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008;

VISTO l'art. 45, comma 1 del D.lgs. 165/2001 col quale si dispone, fra l'altro, che: "*Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.*"

VISTO il CCNL del 16.05.2018 con il quale sono stati determinati i nuovi importi delle retribuzioni del personale di comparto;

RITENUTO, quindi, di dover determinare il trattamento economico spettante al personale dipendente di questa ASP che ha usufruito di assenze per malattia nel mese di Febbraio 2020;

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

DETERMINA

- 1) di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la decurtazione della retribuzione ai dipendenti di questa ASP indicati nell'allegato prospetto, per i periodi di assenza per malattia avvenuti nel mese di Febbraio 2020, per un risparmio quantificato in € 15,39 oltre oneri diretti e riflessi;
- 2) darsi atto che il risparmio complessivamente quantificato in € 20,53 (indennità per € 15,39 + oneri diretti e riflessi per € 5,14) costituisce economie di Bilancio di questa ASP per l'anno 2019;



